

Il giorno 08 del mese di novembre duemilaventiquattro alle ore 10:10 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via ordinaria, presso la sede della Regione Piemonte, Piazza Piemonte 1 - Torino con l'intervento di Elena Chiorino Presidente e degli Assessori Paolo Bongioanni, Enrico Bussalino, Marco Gallo, Matteo Marnati, Maurizio Raffaello Marrone, Federico Riboldi con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori Marina CHIARELLI - Marco GABUSI - Andrea TRONZANO - Gian Luca VIGNALE

**DGR 15-348/2024/XII**

**OGGETTO:**

D.G.R. n. 9-6437 del 23/1/2023: PNRR M6 Salute, Componente 2, Sub-Investimento 1.3.1: Interventi digitalizzazione attuazione FSE 2.0. – Approvazione schema di avviso pubblico per l'assegnazione, monitoraggio e rendicontazione delle risorse erogate ai sensi dell'art. 3, commi 3-bis e 3-ter, del D.M. 8 agosto 2022 (D.M. Riparto) per le strutture private accreditate e contrattualizzate con il SSR in attuazione alla D.G.R. n. 17-8103 del 22 gennaio 2024.

A relazione di: Riboldi

Visti:

- il Decreto 18 maggio 2022 del Ministero della Salute e del Ministero per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze avente ad oggetto: "Integrazione dei dati essenziali che compongono i documenti del Fascicolo sanitario elettronico";
- il Decreto 20 maggio 2022 del Ministero della Salute di concerto con il Ministero per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale ed il Ministero dell'economia e delle finanze avente ad oggetto: "Adozione delle Linee guida per l'attuazione del Fascicolo sanitario elettronico";
- il Decreto 8 agosto 2022 del Ministero per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale di concerto con il Ministero della Salute ed il Ministero dell'economia e delle finanze avente ad oggetto: "Assegnazione di risorse territorializzabili riconducibili alla linea di attività M6C2 1.3.1(b) «Adozione e utilizzo FSE da parte delle regioni» nell'ambito dell'investimento PNRR M6C2 1.3.";
- il Decreto 7 settembre 2023 del Ministero della Salute e del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega all'innovazione tecnologica di concerto con il Ministro dell'Economia e

delle Finanze avente ad oggetto: “Fascicolo sanitario elettronico 2.0”.

Considerato che, come da Decreto nazionale 8 agosto 2022 del Ministero dell’Innovazione Tecnologica e la Transizione Digitale, di concerto con il Ministero della Salute ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze, l’erogazione su base annuale delle risorse PNRR alle ASL, in qualità di soggetti attuatori, sono subordinate:

- all’approvazione da parte dei Ministeri competenti del piano di adeguamento tecnologico predisposto dalla Regione che è avvenuta con nota prot. DTD-0004807 del 23.12.2022;
- al raggiungimento da parte delle Aziende sanitarie degli obiettivi specifici di alimentazione e formato documenti come da art. 3, c.2, richiamati nell’allegato C) della D.G.R. n.9-6437 del 23 gennaio 2023.

Dato atto che:

- in applicazione all’art. 21 della Legge n. 25 del 28 marzo 2022 “ogni prestazione sanitaria erogata da operatori pubblici, privati accreditati e privati autorizzati è inserita, entro cinque giorni dalla prestazione medesima, nel FSE in conformità alle disposizioni dell’articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221”;
- l’art. 2, allegato A del Decreto 19 dicembre 2022 MdS (GU n.305 del 31-12-2022) stabilisce gli obblighi previsti dalle disposizioni nazionali in materia di requisiti minimi autorizzativi e dei requisiti ulteriori di accreditamento introdotti disponendo tra le altre cose quanto segue: “[...] Tempestività e continuità nella alimentazione del Fascicolo sanitario elettronico (FSE) [...]”.

Visto l’art. 3, comma 3, del Decreto Ministeriale 8 agosto 2022, il quale prevede che: «*Le regioni e province autonome gestiscono le risorse, nell’ambito della loro autonomia organizzativa, per raggiungere gli obiettivi dettagliati nell’allegato 2. Tali obiettivi sono da intendersi come relativi a tutti gli operatori che erogano prestazioni sanitarie (pubblici, privati accreditati e privati autorizzati), coerentemente con quanto stabilito dal comma 15-bis dell’art. 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, modificato dall’art. 21 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4*»;

Visto l’art. 3, comma 3-bis, del Decreto Ministeriale 8 agosto 2022, a mente del quale: «*le regioni e province autonome possono, al fine di agevolare il raggiungimento degli obiettivi da parte di tutti gli erogatori di prestazioni sanitarie presenti sul territorio di competenza, assegnare, secondo criteri individuati dalla regione e provincia autonoma stessa tenendo conto del livello già raggiunto da ciascun operatore con riferimento alle infrastrutture digitali necessarie ad adeguare i sistemi gestionali preposti alla refertazione per l’integrazione con l’infrastruttura nazionale e regionale sulla base delle specifiche tecniche, un contributo alle strutture private e/o private accreditate. Resta in capo alla regione e provincia autonoma il monitoraggio dell’utilizzo dell’eventuale contributo erogato all’erogatore privato, essendo la regione e provincia autonoma responsabile del raggiungimento complessivo degli obiettivi previsti*»;

Visto altresì l’articolo 3, al comma 3-ter, che dispone: “*Gli operatori privati autorizzati, laddove non abbiano già ricevuto contributi in qualità di operatori accreditati, al fine di rispettare l’obbligo riportato al comma 3 potranno accedere al contributo nel rispetto della normativa applicabile in materia di aiuti di Stato prevista dal regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli numeri 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» e successive modificazioni ed integrazioni. Gli adempimenti relativi all’avviso pubblico per la selezione degli operatori privati autorizzati beneficiari degli aiuti, contenente le modalità, le scadenze di presentazione*

*delle domande e le verifiche documentali per l'assegnazione dei contributi, sono curati dalle regioni e province autonome sulla base di uno schema predisposto dalla struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale sentito il Ministero della salute e il Ministero delle finanze, e pubblicato mediante successiva circolare della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale”;*

Vista la nota del Dipartimento della Trasformazione Digitale prot. n. 0004144-P del 03/10/2024 avente ad oggetto *“PNRR Missione 6, Componente 2, Sub-Investimento 1.3.1 “Rafforzamento dell’Infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l’elaborazione, l’analisi dei dati e la simulazione” - Avvio delle attività di adeguamento tecnologico delle strutture private accreditate ed autorizzate”;*

Dato atto che la Regione Piemonte, in linea con quanto definito a livello nazionale, con:

- le D.G.R. n. 15-8626 del 21/4/2008 e n. 24-11672 del 29/6/2009 ha impostato un modello di sanità in rete nel quale le tecnologie dell’Information Technology costituiscono un fattore abilitante per la realizzazione dei nuovi modelli assistenziali, basati sull’interoperabilità, rendendo accessibili in maniera diffusa e sicura dati, informazioni e servizi;
- la D.G.R. n. 9-6437 del 23/1/2023 ha regolamentato gli “Interventi digitalizzazione attuazione FSE 2.0”, stabilendo tra l’altro che le ASL, in qualità di soggetti attuatori, dovranno assicurare un contributo *tantum* alle strutture private accreditate e contrattualizzate con il SSR nel rispetto dei criteri e delle modalità che saranno comunicati con successivi atti dalla Direzione regionale Sanità, fino ad un valore massimo complessivo pari a euro 7.625.000 ripartito per ASL come da tabella di cui all’Allegato A del richiamato provvedimento;
- la D.G.R. 22 gennaio 2024, n. 17-8103 ha definito le: “Regole di finanziamento per l'acquisto di prestazioni sanitarie da erogatori privati per gli anni 2024-2025-2026 ed assegnazione dei tetti di spesa. Recepimento dell'Accordo sottoscritto tra la Direzione regionale Sanità e le Associazioni degli Erogatori sanitari privati. Approvazione dello schema di contratto per prestazioni di ricovero, specialistica ambulatoriale, attività domiciliare”.

Visto:

1. l’art. 107, paragrafo 1, del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, che individua i criteri in forza dei quali finanziamenti statali costituiscono aiuti di Stato e sono soggetti a notifica alla Commissione a norma dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato;
2. il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»;
3. il Regolamento (UE) 2015/1588, del Consiglio che ha incluso gli aiuti «de minimis» nella categoria di aiuti di cui all’art. 109 del Trattato per i quali è prevista dispensa dall’obbligo di notifica alla Commissione di cui al menzionato art. 108, paragrafo 3, del Trattato;
4. il Regolamento (UE) 2023/2381 della Commissione del 13 dicembre 2023, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis», che sostituisce il Regolamento (UE) 1407/2013;
5. il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza presentato dall’Italia alla Commissione europea in data 30 aprile 2021, ai sensi dell’articolo 18 del Regolamento (UE) n. 2021/241 sopra richiamato, ed approvato il 13 luglio 2021 con Decisione di esecuzione del Consiglio Europeo;

6. il decreto approvativo dello schema di CIS del 5 aprile 2022 registrato alla Corte dei Conti il 4 maggio 2022 n. 1282;
7. i provvedimenti di Giunta regionali relativi al Piano operativo regionale (POR), D.G.R. n.1-4892 del 20 aprile 2022, e del contratto istituzionale di sviluppo (CIS), D.G.R. n.23- 5124 del 27 Maggio 2022;
8. la quantificazione della stima dei costi da poter riconoscere come contributo alle strutture private accreditate che è stata effettuata da un gruppo di lavoro nazionale e regionale raccordato dal Dipartimento della Trasformazione Digitale come da comunicazione trasmessa il 22 maggio 2024 agli atti della Direzione Sanità.

Ritenuto, al fine di addivenire al conseguimento dei target nazionali ed euro-unitari di alimentazione del Fascicolo Sanitario Elettronico entro le scadenze previste, di indire l'avviso, di cui all'allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per la concessione di un contributo a fondo perduto da erogare alle strutture sanitarie private accreditate e contrattualizzate con il SSR in attuazione alla D.G.R. n. 17-8103 del 22 gennaio 2024 fino ad esaurimento delle risorse disponibili del PNRR ai sensi della D.G.R. n. 9-6437 del 23/1/2023, attraverso una procedura a "sportello", ove l'istruttoria delle agevolazioni avviene secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande e fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili per un ammontare complessivo di euro 7.625.000;

Ritenuto di stabilire che la Direzione Sanità con successiva determinazione, fermo restando l'importo complessivo di euro 7.625.000, potrà rimodulare le quote assegnate alle ASL dalla D.G.R. n. 9-6437 del 23/1/2023 per le finalità del presente provvedimento e destinare le eventuali economie che potranno rilevarsi a seguito dell'istruttoria ad altre iniziative del FSE 2.0 con oneri a carico degli Enti del SSR;

Ritenuto che per partecipare all'avviso del contributo a fondo perduto, il rappresentante legale dell'impresa unica è tenuto a trasmettere la domanda di ammissione a partire dalla data di pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e fino alle ore 19.00 del 31/01/2025 esclusivamente trasmettendo istanza con oggetto "PNRR: Domanda contributo FSE" alla seguente PEC:

- [coordinamento.missione6@cert.regione.piemonte.it](mailto:coordinamento.missione6@cert.regione.piemonte.it)

Ritenuto che la domanda dovrà essere generata accedendo con le credenziali SPID al seguente link:

- <https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/pnrr-format-domanda-contributo-fse-20>

Precisato che:

- il contributo PNRR a fondo perduto da riconoscere ai sensi del presente provvedimento è relativo all'intervento di adeguamento tecnologico FSE 2.0 degli applicativi refertanti, ed è pari a euro 14.000,00 (omnicomprensivo di tutte le spese), oltre un eventuale addendum di:
  - euro 610,00 (omnicomprensivo di tutte le spese) per ogni ulteriore tipologia documentale refertata dal medesimo applicativo;
  - euro 610,00 (omnicomprensivo di tutte le spese) per ogni azienda/struttura (STS11|HSP11) aggiuntiva afferente alla medesima "impresa unica" refertata dal medesimo applicativo;
  - euro 10.000,00 (omnicomprensivo di tutte le spese) per ciascuna struttura (STS11|HSP11) per l'interoperabilità con l'infrastruttura regionale FSE e l'adeguamento tecnologico relativo alla gestione dei consensi e/o degli oscuramenti o altri controlli previsti dalla normativa in materia di privacy e sicurezza.

- ciascuna “impresa unica” dovrà sottoporre un'unica domanda di ammissione e indicare tutte le aziende/strutture afferenti;
- che il contributo PNRR a fondo perduto potrà essere rideterminato in riduzione dalle ASL territorialmente competenti al fine di non eccedere la spesa sostenuta e rendicontata in fase d'attuazione degli interventi dalle strutture sanitarie private.

Ritenuto che per ogni adeguamento tecnologico degli applicativi refertanti, le aziende/strutture sanitarie richiamate con il presente provvedimento, al fine di poter beneficiare dei fondi PNRR a fondo perduto messi a disposizione con il presente provvedimento, dovranno:

- realizzare gli interventi nel rispetto dei tempi e delle specifiche tecniche previste dalle vigenti normative e assicurare che ogni aggiornamento degli applicativi refertanti finanziato con i fondi PNRR abbia superato i test di accreditamento nazionale secondo le specifiche FSE 2.0;
- riportare in ciascuna fattura, oggetto di aggiornamento dell'applicativo refertante secondo le specifiche FSE 2.0, il CUP dell'intervento fornito dall'ASL territoriale di riferimento al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti ed ogni altro requisito previsto dalla normativa PNRR;
- garantire, sotto la propria responsabilità, l'impiego delle risorse per le finalità descritte dal presente provvedimento e l'assenza del c.d. doppio finanziamento;
- rendicontare all'ASL di appartenenza territoriale, tramite idonea documentazione, tutte le spese sostenute entro e non oltre il tetto massimo di spesa che sarà assegnato dalla Direzione sanità a seguito dell'istruttoria del presente provvedimento;
- garantire e mantenere nel tempo, a titolo indicativo e non esaustivo, le funzionalità e attività riportate in allegato A) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Ritenuto che le ASL in qualità di soggetti attuatori delegati esterni sono responsabili del monitoraggio e della corretta alimentazione del sistema informativo REGIS, e dovranno nel rispetto delle Linee guida nazionali provvedere alla rendicontazione delle spese sostenute dalle singole aziende private che potranno beneficiare del contributo a fondo perduto con onere a carico PNRR ai sensi del presente provvedimento;

Preso atto che le Linee guida del Dipartimento della Trasformazione Digitale trasmesse con nota prot. n. 0004144-P del 03/10/2024 precisano che in attuazione anche delle indicazioni provenienti dalle Circolari MEF-RGS n. 21 del 14 ottobre 2021 e n. 9 del 10 febbraio 2022, ai fini dell'erogazione del contributo ivi normato, dovrà procedersi:

- a) mediante indizione di una procedura di selezione pubblica e trasparente;
- b) nel rispetto della normativa euro-unitaria in materia di aiuti di Stato.

Considerato altresì che l'adozione di tali strumenti di gestione delle contribuzioni deriva dai seguenti vincoli normativi e principi generali e dagli obblighi che ne derivano:

- dagli artt. 107 e 108 del T.F.U.E. , a fronte dei quali la natura economica dei servizi erogati dalle strutture in regime di accreditamento istituzionale con il SSN giustifica la riconducibilità dei finanziamenti all'ambito di applicazione delle norme euro-unitarie in materia di tutela della concorrenza;
- dai principi di trasparenza di cui all'art. 12 L. 241/1990 e di pubblicità previsti dalle normative e dalle prassi, anche in ambito PNRR (cfr. gli Allegati alle Circolari MEF-RGS 21/2021 e 9/2022), nonché dei principi espressi dal Regolamento UE 2018/1046 («Financial Regulation») e dalla disciplina in tema di

criteri di selezione delle operazioni a valere sui fondi strutturali, i quali richiedono il ricorso all'evidenza pubblica e alla predeterminazione dei criteri per l'accesso ai contributi economici;

- dai principi di cui al D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 123 («Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59») che regolano i procedimenti amministrativi concernenti gli interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive, ivi compresi gli incentivi, i contributi, le agevolazioni, le sovvenzioni e i benefici di qualsiasi genere, concessi da Amministrazioni pubbliche, anche attraverso soggetti terzi e il ricorso a procedure c.d. valutative (cfr. artt. 1 e 5);
- dalle eventuali e successive normative e prassi regionali di recepimento delle disposizioni normative sopra enunciate.

Preso atto che il Dipartimento della Trasformazione digitale nazionale ha precisato, per mezzo email agli atti della Direzione sanità, che l'iter tecnico per valutare l'ammissibilità degli aiuti de minimis previsto dal Reg. UE 2832/2023 a beneficio delle aziende che forniscono Servizi di Interesse Economico Generale richiede tempistiche che potrebbero compromettere l'esito previsto per il FSE 2.0 dal Decreto 8 Agosto 2022, e che pertanto sono da applicare i limiti disposti dal Regolamento (UE) n. 2831/2023;

Ritenuto, al fine di assicurare un'immediata attuazione alle linee guida nazionali, di applicare per l'avviso pubblico di cui all'allegato A) i limiti di quanto disposto dal Regolamento (UE) n. 2831/2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE sugli aiuti “*de minimis*”, con particolare riferimento agli artt. 1 (“Campo di applicazione”), 2, par. 2 (“Definizioni”), 3 (“Aiuti de minimis”), 5 (“Cumulo”) e 6 (“Controllo”), previa verifica e assolvimento degli adempimenti previsti dal Registro Nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, come disciplinati dal Decreto 31 maggio 2017, n. 115;

Ritenuto di demandare la Struttura Temporanea “XST036 - Coordinamento attuazione del PNRR - Missione 6” ed il settore “A1414E - Rapporti con erogatori sanitari e socio-sanitari” della Direzione sanità l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari all'attuazione della misura di cui al presente provvedimento;

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta ulteriori effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto gli oneri derivanti dal presente provvedimento, per l'importo pari a euro 7.625.000 sono esclusivamente quelli programmati dalla D.G.R. n. 9-6437 del 23/1/2023;

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Udita la proposta del relatore, la Giunta Regionale, unanime,

## **DELIBERA**

1. di indire attraverso la Direzione sanità l'avviso, di cui all'allegato A parte integrante e sostanziale del

presente provvedimento, per la concessione di un contributo a fondo perduto da erogare alle strutture sanitarie private accreditate e contrattualizzate con il SSR in attuazione alla D.G.R. n. 17-8103 del 22 gennaio 2024 fino ad esaurimento delle risorse disponibili del PNRR ai sensi della D.G.R. n. 9-6437 del 23/1/2023, attraverso una procedura a “sportello”, ove l’istruttoria delle agevolazioni avviene secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande e fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili per un ammontare complessivo di euro 7.625.000;

2. di stabilire che la Direzione sanità con successiva determinazione, fermo restando l’importo complessivo di euro 7.625.000, potrà rimodulare le quote assegnate alle ASL dalla D.G.R. n. 9-6437 del 23/1/2023 per le finalità del presente provvedimento e destinare le eventuali economie che potranno rilevarsi a seguito dell’istruttoria ad altre iniziative del FSE 2.0 con oneri a carico degli Enti del SSR;
3. di stabilire che la domanda dovrà essere generata dall’impresa unica accedendo con le credenziali SPID al seguente link:
  - <https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/pnrr-format-domanda-contributo-fse-20>
4. di stabilire che per partecipare all’avviso del contributo a fondo perduto, il rappresentante legale dell’impresa unica è tenuto a trasmettere la domanda di ammissione del punto 3) a partire dalla data di pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e fino alle ore 19.00 del 31/01/2025 esclusivamente trasmettendo istanza con oggetto “PNRR: Domanda contributo FSE” alla seguente PEC:
  - [coordinamento.missione6@cert.regione.piemonte.it](mailto:coordinamento.missione6@cert.regione.piemonte.it)
5. di stabilire che le ASL in qualità di soggetti attuatori delegati esterni sono responsabili del monitoraggio e della corretta alimentazione del sistema informativo REGIS, e dovranno nel rispetto delle Linee guida nazionali provvedere alla rendicontazione delle spese sostenute dalle singole aziende private che potranno beneficiare del contributo a fondo perduto con onere a carico PNRR ai sensi del presente provvedimento;
6. di stabilire, al fine di assicurare un’immediata attuazione alle linee guida nazionali, di applicare per l’avviso pubblico di cui all’allegato A) i limiti di quanto disposto dal Regolamento (UE) n. 2831/2023, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE sugli aiuti “*de minimis*”, con particolare riferimento agli artt. 1 (“Campo di applicazione”), 2, par. 2 (“Definizioni”), 3 (“Aiuti de minimis”), 5 (“Cumulo”) e 6 (“Controllo”), previa verifica e assolvimento degli adempimenti previsti dal Registro Nazionale degli aiuti di Stato di cui all’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, come disciplinati dal Decreto 31 maggio 2017, n. 115;
7. di demandare la Struttura Temporanea “XST036 - Coordinamento attuazione del PNRR - Missione 6” ed il settore “A1414E - Rapporti con erogatori sanitari e socio-sanitari” della Direzione sanità l’adozione degli atti e dei provvedimenti necessari all’attuazione della misura di cui al presente provvedimento;
8. che il presente provvedimento non comporta ulteriori effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto gli oneri derivanti dal presente provvedimento, per l’importo pari a euro 7.625.000 sono esclusivamente quelli programmati dalla D.G.R. n. 9-6437 del 23/1/2023.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dall’art. 5 della L.R. n. 22/2010, ed è soggetta alla pubblicazione ai sensi del D. Lgs. 33/2013.

Sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire <sup>1</sup>, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. DGR-348-2024-All\_1-  
All\_A\_Schema\_di\_Avviso\_per\_le\_strutture\_private\_accreditate\_e\_contrattualizzate\_def.pdf



---

<sup>1</sup> L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento